



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

AREA: Area Edilizia Pubblica - Manutenzioni - Ambiente

SERVIZIO: Edilizia Pubblica - Manutenzioni - Ambiente

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BOGETTO RICCARDO

DETERMINAZIONE N. 436 DEL 24/11/2022

**OGGETTO: NOLEGGIO E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO
DIRETTO DI SERVIZIO IN HOUSE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG
ESENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- ⊕ è volontà di codesta Amministrazione addobbare i corsi principali del territorio comunale mediante il noleggio di luminarie in occasione delle festività natalizie;
- ⊕ ai fini del contenimento energetico si ritiene di utilizzare corpi illuminanti con tecnologia a led e di ridurre i tempi di accensione delle luci stesse.

Dato atto che è stato scelto di posizionare le luminarie sui pali dell'illuminazione pubblica di corso Laghi, corso Superga, corso Torino, corso Susa e via della Torre per una quantità complessiva di n.42 soggetti;

Ravvisato che a seguito di ricerche esperite è emerso che il Consorzio per la Promozione e lo Sviluppo Turistico della Città di Rivoli-TURISMO OVEST - via Fratelli Piol, 8 - 10098 Rivoli (TO) si occupa anche degli allestimenti luminosi per l'imminente periodo natalizio, per cui è possibile affidare questo servizio in house;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 58 del 30.11.2010 con la quale codesto Comune ha stabilito di aderire al suddetto Consorzio per la promozione e lo sviluppo Turistico della Città di Rivoli TURISMO OVEST;

A tal proposito con mail del 26.09.2022 veniva richiesto al suddetto Consorzio apposito preventivo di spesa per il noleggio e la posa di luminarie distribuite sulle strade indicate;

Visto il preventivo del Consorzio suddetto, pervenuto al prot. 13253 del 17.11.2022, per il noleggio e la posa di n. 42 luminarie distribuite sulle arterie stradali principali del paese per un importo di € 8.800,00 (oltre IVA) così per complessivi € 10.736,00 (IVA compresa);

Dato atto che nel suddetto preventivo viene prescritto che "il Consorzio firmerà i relativi contratti con le aziende non appena sarà esecutivo l'atto amministrativo con relativo impegno al trasferimento dei fondi possibilmente suddiviso in un acconto immediato del 90% e saldo del 10% a fine evento".

Con successiva mail veniva comunicato al Consorzio per la promozione e lo sviluppo Turistico della Città di Rivoli TURISMO OVEST che è volontà dell'Amministrazione di procedere con l'installazione delle luminarie proposte con accensione nel periodo 08.12.2022 – 09.01.2023 fino alle ore 23,00 – con orario prolungato fino alle ore 01,00 nei giorni 24-25-26 e 31 dicembre;

Richiamato l'art.192 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale dispone che "... omissis ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Omissis";

Ritenuto che:

- lo "In house providing" non configura affatto un'ipotesi eccezionale e derogatoria di gestione dei servizi pubblici rispetto all'ordinario espletamento di una procedura di evidenza pubblica, ma costituisce una delle ordinarie forme organizzative di conferimento della titolarità del servizio, la cui individuazione in concreto è rimessa alle amministrazioni, sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica;
- il principio di autorganizzazione o di libera amministrazione delle autorità pubbliche è ribadito anche dall'art. 2 comma 1 della direttiva del Parlamento europeo e dal Consiglio

26.2.2014, n. 2014/23/UE che hanno sancito che “.... il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”;

Dato atto che il presente “In house providing”:

- consiste nell'affidamento di un servizio nell'ambito di una relazione qualificabile come interorganica, per il quale non vi è quindi il ricorso alle procedure di affidamento ad evidenza pubblica, ma legittima manifestazione del potere di auto-organizzazione della Pubblica Amministrazione, la quale, attraverso un sistema definito, da autorevole dottrina, di “delegazione interorganica”, può decidere di produrre da sé il servizio pubblico;
- viene fatto a favore di una entità giuridica legata, all'ente aggiudicatore, da particolari vincoli di carattere funzionale, organizzativi ed economici;
- la scelta alternativa rispetto al ricorso al mercato, da ricollegare all'esercizio del potere di autorganizzazione proprio dell'amministrazione pubblica, al quale è riconosciuta rilevanza anche verso soggetti esterni all'ente di appartenenza, “purché gli stessi siano oggettivamente disciplinati come strumenti di quest'ultimo; in tal senso, lo “In house providing” potrebbe essere qualificato - oltre che in termini di delegazione interorganica - ancora più in radice in termini di “autoproduzione del servizio pubblico”;

Ravvisato quanto sopra espresso risulta pertanto, congruo, vantaggioso ed opportuno affidare il servizio alle condizioni e termini indicati nel preventivo di spesa sopra citato;

Dato atto che in riferimento all'art. 3 della legge 136/2010 e come previsto dalla delibera di Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici n. 10 del 22.12.2020 “... sono escluse, nell'ambito di applicazione della legge citata le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinte dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (affidamento in house)”;

Visto il D.U.R.C. regolare della ditta - con prot. INAIL_35100718 e scadenza validità al 15.02.2023;

Verificata l'assenza di “Annotazioni riservate” a carico della ditta suddetta, sul casellario ANAC;

Acquisita la visura camerale della ditta citata;

Accertato che:

- il Consorzio TURISMO OVEST - via Fratelli Piol, 8 - 10098 Rivoli (TO) è una società in house e pertanto risulta esonerata dalla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Codice Anagrafica Unica Stazione Appaltante - AUSA - rilasciato dall'ANAC, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, identificativo del comune di Buttigliera Alta è 0000214758.

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamato il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 4/2000;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (TUEL) e in particolare gli artt. 107, 109 e 192;

Visto il D.Lgs. 50/2016 – “Codice degli Appalti” nonché il decreto correttivo D.Lgs. 56/2017;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 21/04/2009, così come modificato con deliberazione di C.C. 37 del 28/09/2011;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 12/2001 e successivamente modificato con deliberazioni della G.C. n. 101/2011, n. 90/2018, n. 66/2019 e n. 101/2021 rettificata con deliberazione G.C. n. 111/2021 e successiva modifica n. 113/2022;

Vista la deliberazione del C.C. n. 20 del 02.03.2017 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 67 del 29.12.2021 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024 – Approvazione";

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 68 del 29.12.2021 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati";

Vista la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di bilancio per l'anno 2022);

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 2 del 10.01.2022 ad oggetto "Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2022-2024. Parte finanziaria";

Vista la Legge n.120 del 11 settembre 2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

Rilevato che il Responsabile del Procedimento attesta che il presente atto viene adottato in assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziali che impongano l'astensione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Codice di Comportamento;

Quanto sopra premesso, ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di incaricare, mediante "affidamento diretto" il **Consorzio per la Promozione e lo Sviluppo Turistico della Città di Rivoli-TURISMO OVEST** - via Fratelli Piol, 8 - 10098 Rivoli (TO) p.IVA 08437240016 per il noleggio, montaggio e smontaggio di n. 42 luminarie natalizie da ancorare ai pali della I.P. in corso Laghi, corso Superga, corso Torino, corso Susa e via della Torre per un costo di € 8.800,00 oltre IVA, così per complessivi € 10.736,00;
3. Di dare atto che le luminarie natalizie dovranno essere accese nel periodo 08.12.2022 – 09.01.2023 fino alle ore 23,00 – con orario prolungato fino alle ore 01,00 nei giorni 24-25-26 e 31 dicembre;
4. Di impegnare, la complessiva la complessiva somma di € 10.736,00, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, imputandola al rispettivo esercizio di competenza finanziaria in funzione della sua esigibilità così come segue:

Anno	Capitolo	Importo	Esenz. CIG	CUP	Finanziamento	Accertamento
2022	19370	10736,00	Società in house			

Riferimenti Contabili:

Esenz. CIG	Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
Società in house	2022	655	10051	2890	19370	1	U.1.03.02.05.999	10.736,00

5. Di liquidare, per quanto esposto in premessa, l'importo di € 7.920,00 (oltre IVA) così per un totale di € 9.662,40 (IVA compresa) - pari al 90% dell'importo complessivo del servizio;
6. Di incaricare l'ufficio Ragioneria al pagamento dell'importo di cui al precedente punto 5. a favore del Consorzio Turistico Città di Rivoli - IBAN IT29 H030 6930 8701 0000 0062 614 Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di Rivoli, 442 - piazza Martiri della Libertà, 8 – 10098 Rivoli (TO);
7. Di dare atto che gli impegni di spesa relativi al presente affidamento ed i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. Di dare atto che il codice AUSA assegnato al comune di Buttigliera Alta è 0000214758;
9. Di dare atto che il provvedimento è esente da codice CIG in quanto trattasi di affidamento a società *in house*;
10. Di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Riccardo BOGETTO.
11. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6/bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
12. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000;
13. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
BOGETTO RICCARDO
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)